

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislatura 18^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 11 del 25/07/2018

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 33

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

- lo schema di decreto in esame introduce alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante codice del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 1 della legge delega n. 106 del 2016, il quale prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega;
- come evidenziato dalla relazione governativa, l'intervento integrativo e correttivo in oggetto discende dai giudizi di legittimità instaurati dalle Regioni Lombardia e Veneto in ordine ad alcune disposizioni del decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché da esigenze di correzione sistemica e tiene conto altresì delle proposte formulate dagli *stakeholder* di riferimento;

considerato che:

- lo schema di decreto legislativo intende individuare le attività esercitabili dagli enti del Terzo settore; conferire maggiore chiarezza all'ordinamento contabile e fiscale di tali enti, nonché modulare gli oneri amministrativi ai loro profili dimensionali; accrescere la rappresentatività degli enti all'interno del Consiglio nazionale del Terzo settore e implementare il coinvolgimento delle Regioni in materia di utilizzazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, mediante lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- lo schema persegue inoltre la finalità di estendere anche alle organizzazioni di volontariato - e non solo alle fondazioni - le risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché di riconoscere a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali, la possibilità di emettere titoli di solidarietà;
- lo schema è volto altresì a individuare le attività svolte dagli enti del Terzo settore, che si caratterizzano per essere non commerciali; a coordinare la disciplina del Terzo settore con la normativa prevista nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, nonché con le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,

rilevato che:

- tale intervento correttivo, tuttavia, non sembra corrispondere completamente alle premesse, come attestano la mancata intesa sancita in sede di Conferenza unificata a causa della contrarietà delle Regioni Lombardia e Veneto, nonché i rilievi critici emersi durante le audizioni informali svoltesi presso la Commissione,

esprime parere non ostativo, a condizione che:

- sia riconosciuto alle Regioni, in quanto naturali conoscitrici dei bisogni locali e in grado di soddisfare gli stessi, un ruolo determinante - attraverso opportune forme di coinvolgimento - nella definizione, programmazione e promozione del Terzo settore, anche in considerazione dell'impatto delle attività ricadenti nel Terzo settore su numerosi ambiti materiali affidati alla gestione delle Regioni;

- sia soppresso l'articolo 5 (*Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), riguardante gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati, in quanto non si reputa congrua l'elevazione, da euro centomila a duecentoventimila euro annui, del limite di entrate per la decorrenza dell'obbligo di trasparenza;

- sia soppresso l'articolo 6 (*Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), che incide sul trattamento economico e normativo dei lavoratori, in quanto volto a introdurre una deroga alla previsione del limite massimo di 1 a 8 nella differenza retributiva tra lavoratori dipendenti degli enti del Terzo settore, allo scopo di acquisire specifiche competenze nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, della formazione universitaria e post-universitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- all'articolo 7 (*Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), lettera *b*), sia apportata un'ulteriore modificazione al comma 7, allo scopo di ampliare il novero delle eccezioni all'incompatibilità tra attività di volontariato e qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, includendovi le organizzazioni di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012; sia inoltre apportata una modificazione che preveda la non applicabilità del solo comma 5 dell'articolo 17, in luogo dell'intero Titolo III, agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-*bis* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento;

- all'articolo 8 (*Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, la lettera *a*) sia sostituita dalla seguente: «*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore che si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore, le quali intendono ottenere la personalità giuridica, la conseguono, in deroga la decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante l'iscrizione nel suddetto registro."»; alla lettera *b*), capoverso 1-*bis*, sia inserito il riferimento anche alla Regione, quale soggetto destinatario della comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Inoltre, il medesimo capoverso 1-*bis* sia collocato all'articolo 47, dopo il comma 5. Tali modificazioni si rendono necessarie allo scopo di chiarire il contenuto delle nuove norme in materia di acquisto della personalità giuridica degli enti del Terzo settore e al fine di evitare incertezze interpretative;

- all'articolo 18 (*Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 117 del 2017*), al comma 1, lettera *b*), dopo le parole "al comma 3", siano inserite le seguenti: "dopo la parola «3», sia inserita la seguente: «4,» e, alla lettera *c*), dopo le parole "al comma 4," siano inserite le seguenti: "dopo la parola «2», la parola «4,» è soppressa e, alla". Tale modificazione si rende necessaria, in quanto

l'ambito "4", ora relativo alla sola regione Veneto, risulta erroneamente collocato nel comma 4, tra gli organismi territoriali di controllo aventi competenza su due Regioni;

- all'articolo 19 (*Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 117 del 2017*), allo scopo di introdurre una programmazione triennale delle risorse, per permettere alle Regioni e alle Province autonome una pianificazione di più ampio respiro e un utilizzo più efficiente dei fondi, al comma 1, siano aggiunte, infine, le seguenti parole: "e dopo le parole: «disponibili sul Fondo medesimo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «riferite ad un triennio».»;

- all'articolo 21 (*Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 117 del 2017*), al comma 1, sia soppressa la lettera c), allo scopo di non restringere il campo degli enti del Terzo settore finanziabili con i titoli di solidarietà;

- all'articolo 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 117 del 2017*), in tema di applicazione delle imposte sui redditi agli enti del Terzo settore, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) al comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi»";

- all'articolo 8 del decreto legislativo n. 117 del 2017, relativo alla destinazione del patrimonio e all'assenza di scopo di lucro, al comma 3, lettera b), siano sopresse le parole: ", lettere b), g) o h)". Tale intervento si rende necessario allo scopo di estendere a tutte le attività di cui all'articolo 5 del codice, quando finalizzate ad acquisire professionalità specifiche ad alto livello di competenza, nelle forme di lavoro subordinato, senza alcuna limitazione, la deroga alla norma che considera distribuzione di utili la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- all'articolo 9 del decreto legislativo n. 117 del 2017, riguardante la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, la norma sia integrata, tenendo conto della peculiarità degli enti religiosi, come del resto già previsto nel decreto legislativo sull'impresa sociale. In tale prospettiva, si preveda che, in caso di cessazione, da parte dell'ente religioso, delle attività di cui all'articolo 5 del decreto n. 117, i beni residui del patrimonio destinato allo svolgimento di dette attività rimangano allo stesso ente religioso, ovvero siano devoluti ad enti del Terzo settore che abbiano analoga natura e finalità, secondo le disposizioni dello statuto, del regolamento o della Autorità religiosa competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Si tratta infatti di patrimonio "destinato", che resta nella proprietà dell'ente religioso, ma viene finalizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5. Pertanto, qualora queste non possano più essere perseguite, detto patrimonio non può che rientrare nelle disponibilità dello stesso ente religioso. Il mancato chiarimento su questo aspetto rischia di condizionare negativamente, rispetto alla riforma, le scelte degli enti religiosi, che hanno grandi tradizioni ed esperienza, particolarmente negli ambiti dei servizi alla persona;

- all'articolo 36 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al comma 1, dopo le parole: "In ogni caso, il numero dei lavoratori" sia aggiunta la parola: "subordinati"; siano sopresse le parole: "cinquanta per cento del"; la parola: "cinque" sia sostituita dalla seguente: "venti". Tale intervento, pur salvaguardando il principio della prevalenza del lavoro volontario, consente di non sfavorire gli enti diversi dall'impresa sociale rispetto a quest'ultima, nella quale il rapporto tra volontari e lavoratori è di 1 a 1. Si precisa altresì che i termini di raffronto riguardano esclusivamente il lavoro subordinato;

- siano soppressi l'articolo 61, comma 2 e l'articolo 62, comma 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017, in quanto la norma ivi prevista è suscettibile di ledere il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, di cui all'articolo 120 della Costituzione, e le competenze riconosciute a Regioni ed enti locali in materia;

- all'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al comma 7, dopo le parole: "attività commerciale", siano inserite le seguenti: "e delle cooperative sociali e loro consorzi". Tale modifica, nell'inserire anche le cooperative sociali e i loro consorzi fra gli enti che possono beneficiare dell'esenzione o riduzione del pagamento dei tributi locali, è coerente con il criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *m*), della legge n. 106 del 2016, il quale prevede che la revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sia effettuata fatte salve le condizioni di maggior favore relative, tra gli altri, alle cooperative sociali;

- all'articolo 88 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al comma 1, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»,", siano inserite le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore «*de minimis*», concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale";

- all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017, comma 2, sia esteso da diciotto a ventiquattro mesi il termine per adeguarsi alle disposizioni del codice e il termine per la modifica degli statuti.

Formula, quindi, le seguenti osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo:

- all'articolo 4 (*Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, occorre sostituire la lettera *b*) con la seguente: «*b*) al comma 2, le parole "finanziario per cassa" sono sostituite dalle seguenti "gestionale redatto secondo il criterio di cassa o in base al principio della competenza economica di cui all'articolo 2423 del codice civile"». Si tratta di una precisazione che, nel consentire di procedere sia con il criterio di cassa sia con quello della competenza economica, appare più compatibile con la natura di alcuni enti minori, che non possono subire limitazioni nella scelta del criterio di imputazione e contabilizzazione di oneri e proventi;

- sempre all'articolo 4 (*Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), allo scopo di coordinare le disposizioni ivi previste con le altre disposizioni del codice del Terzo settore, in particolare con il Titolo X, inerente alla disciplina fiscale, appare necessario apportare le seguenti modificazioni: *a*) dopo la lettera *a*) inserire la seguente: «*a-bis*) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. Salva diversa prescrizione dello statuto, l'organo competente dell'ente del Terzo settore convoca l'assemblea, ove presente, per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale"»; *b*) dopo la lettera *b*), inserire la seguente: «*b-bis*) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo "Tale obbligo non si applica agli enti del Terzo settore che determinano il proprio reddito in base ai regimi forfetari di cui agli articoli 80 e 86 del Codice"»; *c*) alla lettera *c*), dopo le parole "al comma 6", inserire le seguenti: «sostituire le parole "dell'attività" con le seguenti "delle attività"»;

- all'articolo 15 (*Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 117 del 2017*), occorre prevedere, nell'ambito dell'incremento dei membri del Consiglio nazionale del Terzo settore, un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;

- all'articolo 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, alla lettera *a*), al capoverso 2-*bis*, occorre sopprimere le parole: "e per non oltre due periodi di imposta consecutivi"; sempre al capoverso 2-*bis*) sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'ente eserciti attività di interesse generale rientranti in diverse categorie di cui all'articolo 5, le condizioni per la non commerciabilità delle attività di cui al comma 2 possono riferirsi alla totalità delle attività stesse.", in modo tale che, in presenza di un complessivo equilibrio funzionale e di gestione delle attività di interesse generale, l'eventuale avanzo di gestione di una attività non comporti la commercializzazione della stessa;

- ancora all'articolo 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, alla lettera *c*), appare opportuno sostituire il capoverso 5-*bis* con il seguente: "5-*bis*. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote e i contributi associativi dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, ed i proventi e le entrate di cui ai successivi articoli 84 e 85, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali." Tale modificazione, in un'ottica di coordinamento e di coerenza con il quadro normativo, è volta a ricondurre alle entrate che concorrono alla qualifica di ente non commerciale anche i proventi derivanti da attività che non sono considerate commerciali se svolte da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;

- sempre all'articolo 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), alla lettera *a*), occorre premettere la seguente: "0a) al comma 2, dopo le parole «che non superano i costi» è aggiunta la parola «pieni» (in proposito, si segnala che l'espressione "costo effettivo" è suscettibile di incertezze interpretative in ambito aziendalistico. Appare pertanto necessario ricorrere, più correttamente, alla dizione tecnica "costi pieni effettivi", che ricomprende la totalità dei costi sostenuti per l'attività); dopo la lettera *a*) occorre inserire la seguente: «*a-ter*) al comma 4, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: "*a*) le entrate derivanti dalle raccolte fondi di cui all'articolo 7, a condizione che siano integralmente destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei precedenti commi 2 e 3;"» (con riferimento al regime di non imponibilità fiscale delle entrate derivanti dalle raccolte fondi, si rende necessario introdurre l'esplicita condizione che tali entrate siano integralmente destinate allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale di cui al decreto 5 del codice) e, alla lettera *b*), dopo le parole «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento» sono inserite le seguenti: «, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,»" (la modificazione è volta ad escludere dalla formazione del reddito degli enti del Terzo settore le entrate derivanti dai rapporti contrattuali di qualsiasi natura con la pubblica amministrazione);

- all'articolo 29 (*Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), occorre coordinare il testo con quanto previsto nelle altre sezioni del codice in merito agli adempimenti civilistici inerenti la contabilità e il bilancio. Pertanto, al comma 1, occorre sostituire la lettera *a*) con la seguente: "*a*) al comma 1, lettera *a*), le parole: «in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente»" e occorre sostituire la lettera *c*) con la seguente: "*c*) al comma 6, le parole «rendiconto o del» sono soppresse e le parole «, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,» sono soppresse";

- all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), dal momento che sarà soppressa la denominazione "Onlus", occorre specificare che tra gli enti del Terzo settore sono da ricomprendersi anche le cooperative sociali, già Onlus di diritto, come previsto dall'articolo 89, comma 7, lettera *b*);

- ancora all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), appare opportuno apportare una modifica volta ad agevolare l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro unico, permettendo, nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal codice, la possibilità di applicare, per i sodalizi sportivi riconosciuti dal CONI, le disposizioni tributarie del TUIR. Pertanto, al comma 1, dopo la lettera *b*), occorre inserire la seguente: "b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le esclusioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*) non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute quali enti del Terzo settore che risultano iscritte anche nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni»;

- di nuovo con riferimento all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), appare opportuno intervenire sull'articolo 148, comma 3, del TUIR, reintroducendo, con riferimento alle attività che non si considerano commerciali, le associazioni culturali e quelle di formazione extra-scolastica della persona, nonché le attività di carattere assistenziale, purché vi sia una congrua, periodica verifica delle attività svolte dall'ente;

- sempre all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), al comma 3, alla lettera *b*), occorre sostituire le parole: "escluse le cooperative sociali nonché le imprese sociali costituite in forma di società" con le seguenti: "incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società", al fine di evitare l'esclusione delle cooperative sociali dal novero degli enti del Terzo settore non commerciali, purché l'oggetto sociale prevalente della cooperativa sia l'offerta di servizi alla persona;

- all'articolo 31 (*Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), si rileva la necessità che, oltre all'assemblea ordinaria, possano approvare le modifiche agli statuti anche altri organismi, che operano con funzioni tendenzialmente equivalenti, considerando che l'assemblea ordinaria non è prevista tra gli organi sociali delle fondazioni e che, nelle associazioni di maggiori dimensioni, la convocazione dei soci ha di norma cadenza pluriennale. Pertanto, alla lettera *a*), prima delle parole: "al fine di adeguarli", occorre inserire le seguenti: "o di organismo equivalente";

- all'articolo 32 (*Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), valutare la possibilità di sopprimere, all'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la lettera *e*), allo scopo di ripristinare la vigenza dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 417 del 119, il quale prevede la possibilità di applicare alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco, in quanto compatibili, le disposizioni sul regime fiscale agevolato, di cui alla legge n. 398 del 1991.

Formula, inoltre, le seguenti osservazioni sul decreto legislativo n. 117 del 2017:

- all'articolo 5, per quanto concerne le attività di interesse generale, l'elencazione di tali attività sembra essere ispirata più alla concezione di un volontariato esclusivo erogatore di servizi, che al volontariato di *advocacy* impegnato per il contrasto all'emarginazione sociale e all'attuazione del BES per tutte le persone. Inoltre, non sono conosciuti i metodi per individuare queste attività, quali i criteri di identificazione, dal momento che una stessa attività può essere o meno di interesse generale, anche in relazione ai destinatari e al contesto in cui si agisce e si opera;

- all'articolo 11, dopo il comma 3, appare opportuno inserire il seguente: "3-bis. L'iscrizione nel registro unico del Terzo settore non è incompatibile con l'iscrizione nel registro delle associazioni e

società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni. Gli enti del Terzo settore che risultano contemporaneamente iscritti in entrambi i registri indicano gli estremi dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, congiuntamente agli estremi di iscrizione nel registro Coni.";

- all'articolo 33, al comma 3, occorre aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Nel caso in cui le entrate e i proventi connessi eccedano il rimborso delle spese sostenute e documentate, l'attività rientra tra le attività diverse di cui all'articolo 6", al fine di salvaguardare la possibilità di svolgere alcune attività di prestazione di servizi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, a fronte del pagamento di corrispettivi;

- all'articolo 35, dopo il comma 3, appare opportuno inserire il seguente: *3-bis*: "Gli EPS riconosciuti dal CONI si considerano associazioni di promozione sociale, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui al comma 3, in quanto enti composti da soggetti senza scopo di lucro che promuovono attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del presente decreto";

- con riferimento all'articolo 41, per quanto concerne le reti associative, occorre rilevare che il numero degli aderenti fissato per essere riconosciuta rete nazionale, o anche solo rete associativa, rischia di favorire poche grandi reti, escludendone di fatto molte, attualmente già esistenti ed attive, che non raggiungerebbero le dimensioni attualmente indicate;

- sempre con riferimento all'articolo 41, al comma 1, lettera *b*), dopo la parola: "rappresentanza", occorre inserire le parole: "e sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro che si applicano a lavoratori e lavoratrici operanti in enti di Terzo settore", al fine di considerare pur sempre enti del Terzo settore gli enti di rappresentanza, quali sono le reti associative, che sottoscrivono contratti collettivi di lavoro;

- all'articolo 44, al comma 2, appare opportuno aggiungere il seguente periodo: "Le società di mutuo soccorso di cui al presente comma, ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, possono applicare le disposizioni dell'articolo 22", in tal modo consentendo ad esse di acquisire la personalità giuridica, qualora le stesse scelgano di iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore, anziché al registro delle imprese;

- all'articolo 48, al comma 3, appare opportuno sostituire il primo periodo con il seguente: "I bilanci di cui agli articoli 13 e 14 devono essere depositati entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio", affinché il deposito del bilancio non sia fissato temporalmente a un dato momento dell'anno solare, bensì articolato in base alla data di chiusura dell'esercizio e al termine di approvazione;

- all'articolo 55, riguardante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore da parte delle amministrazioni pubbliche, si rileva che la attivazione del partenariato per specifici progetti di servizio debba realizzarsi sempre mediante forme di accreditamento. Per questo motivo, si reputa necessario, al comma 4, sopprimere la parola "anche";

- all'articolo 56, appare opportuno estendere la possibilità del rapporto in convenzione a tutti gli enti del Terzo settore e inserire un vincolo territoriale e una migliore specificazione di quali siano i requisiti delle disposizioni contenute nelle convenzioni stesse. A tal fine, occorre apportare le seguenti modificazioni: *a*) al comma 1, dopo le parole: "le organizzazioni di volontariato" inserire le seguenti: ", gli enti del Terzo settore" e dopo le parole: "e le associazioni di promozione sociale" inserire le seguenti: "qualora esistenti nel territorio,"; *b*) al comma 2, sostituire le parole: "possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle

associazioni di promozione sociale" con le seguenti: "stipulate con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale possono prevedere esclusivamente il rimborso"; c) al comma 3, sostituire le parole: "delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale" con le seguenti: "enti del Terzo Settore"; dopo le parole: "Le organizzazioni", sopprimere le parole: "di volontariato e le associazioni di promozione sociale" e, dopo le parole "alla formazione e all'aggiornamento "qualora trattasi", " inserire le seguenti; d) al comma 4, dopo le parole: "dignità degli utenti", inserire le seguenti: "il rispetto dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi,"; dopo le parole: "i rapporti finanziari", sopprimere le seguenti: "riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente"; dopo le parole: "copertura assicurativa,", inserire le seguenti: "l'osservanza di quanto previsto dal regolamento 2016/679/UE,"; dopo le parole: "controllo della loro qualità,", inserire le seguenti: "l'applicazione del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro";

- sempre all'articolo 56, dopo il comma 1, occorre inserire il seguente: "1-bis. Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, i sei mesi di anzianità d'iscrizione decorrono dall'iscrizione nei rispettivi registri speciali, antecedente la trasmigrazione nel registro unico nazionale del Terzo settore, in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 54." e, analogamente, all'articolo 57, dopo il comma 2, occorre inserire il seguente: "2-bis. Per le organizzazioni di volontariato, i sei mesi di anzianità d'iscrizione decorrono dall'iscrizione nel registro speciale antecedente la trasmigrazione nel registro unico nazionale del Terzo settore, in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 54.". Le modifiche si rendono necessarie al fine di evitare che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri speciali e le organizzazioni di volontariato aderenti a una rete associativa, che trasmigreranno nel registro unico nazionale del Terzo settore, non perdano l'anzianità di iscrizione necessaria per poter stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività o servizi di interesse generale a favore di terzi;

- all'articolo 57, relativo al Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, occorre chiarire l'effettivo ambito di applicazione della disposizione, che deve riguardare tutti gli enti del Terzo settore. Pertanto, occorre apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sopprimere parole: "di trasporto" e sostituire le parole: "in convenzione alle organizzazioni di volontariato" con le seguenti: "agli enti del Terzo settore secondo quanto previsto all'articolo 55, comma 4,"; sostituire la parola: "iscritte" con la seguente: "iscritti"; b) sopprimere il comma 2; c) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Interventi e prestazioni sanitarie a mezzo ambulanza";

- con riferimento agli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66, riguardanti la revisione in atto dei Centri di servizio del volontariato, si rileva che finalità, programmazione, controllo e sanzioni sono affidati ad una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, marginalizzando la dimensione regionale e territoriale. Inoltre, l'allargamento della fruizione dei servizi dei CSV anche ad enti di Terzo settore diversi dalle organizzazioni di volontariato di fatto determinerà inevitabilmente una drastica riduzione di opportunità proprio per quei soggetti del volontariato organizzato al servizio dei quali i centri di servizio sono stati inizialmente istituiti;

- con riferimento agli articoli 64 e 65, riguardanti rispettivamente l'Organismo nazionale e gli Organismi territoriali di controllo, si segnala che il sistema così delineato non valorizza adeguatamente il ruolo delle strutture di controllo territoriali, alle quali sono affidate funzioni meramente esecutive o istruttorie, peraltro da svolgere in conformità alle direttive dell'Organismo nazionale di controllo. Il sistema appare dunque fortemente orientato in senso centralista, laddove la disposizione di delega (articolo 5, comma 1, lettera f) della legge n. 106 del 2016) prevede che i compiti di controllo e programmazione delle attività e della gestione dei centri di servizio per il

volontariato siano svolti dagli organismi regionali e sovraregionali, mentre è affidata all'organo nazionale solo una funzione di coordinamento;

- all'articolo 65, comma 3, lettera *b*), si rende necessario sostituire le parole "espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio" con le parole "espressione degli enti del Terzo settore associativi del territorio"; analogamente, con riguardo all'articolo 65, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo n. 117 del 2017, appare opportuno sostituire le parole "espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio" con le parole "espressione degli enti del terzo settore associativi del territorio";

- all'articolo 66, al comma 3, occorre valutare l'opportunità di ricondurre alla giurisdizione del giudice ordinario i ricorsi contro i provvedimenti dell'Organismo Nazionale di Controllo sul sistema dei centri di servizio, in ragione della natura privatistica dell'organo;

- all'articolo 71, al comma 3, dopo le parole: "Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo", occorre inserire le seguenti: "nonché eventuali ulteriori importi determinati dall'Amministrazione proprietaria in base alle valutazioni sull'impatto sociale, occupazionale e culturale delle attività svolte" La modifica appare opportuna, al fine di consentire una possibile riduzione dell'onere concessorio in riferimento non solo ai benefici di natura meramente economica, ma anche a quelli derivanti dalla riconsegna alla pubblica fruizione del bene culturale;

- all'articolo 76, appare necessario prevedere l'estensione del contributo per l'acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali a tutti gli enti del Terzo settore, come precedentemente stabilito dall'articolo 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000. A tal fine, occorre apportare le seguenti modificazioni: *a*) al comma 1, dopo le parole: "organizzazioni di volontariato", inserire le seguenti: "e degli altri enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1,"; *b*) al comma 2, dopo le parole: "vigili del fuoco volontari", inserire le seguenti: "o degli altri enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1";

- all'articolo 82, al comma 3, occorre prevedere l'esenzione dell'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV (Organizzazioni di Volontariato). L'imposta di registro potrebbe applicarsi in misura fissa esclusivamente agli atti, contratti, convenzioni ed ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale. Appare invece opportuno escludere l'imposta di registro per i contratti di appalto stipulati tra enti del Terzo settore di cui al comma 1 ed enti pubblici; occorre altresì introdurre, oltre all'esenzione del bollo negli atti giudiziari, anche l'esonero, per gli enti del Terzo settore, del contributo unificato; appare, infine, necessario prevedere che i comuni nel cui territorio operano gli enti del Terzo settore dispongano l'esonero dalle imposte e tributi comunali o, quantomeno, che tali enti possano beneficiare dell'esenzione nella misura del 50 per cento, non lasciando tale mera facoltà agli stessi comuni;

- all'articolo 85, al comma 4, per ragioni di coordinamento e di coerenza del quadro dispositivo, è necessario aggiungere il seguente periodo: "Le attività di cui al presente comma, svolte, alle condizioni ivi previste, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *e*), della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono ricomprese tra le attività di interesse generale di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera *i*) del presente decreto.";

- con riferimento all'articolo 89, si rileva che la disposizione esclude l'applicazione agli enti del Terzo settore, tra l'altro, della disciplina della legge n. 398 del 1991, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche. Si tratta di disposizioni di favore in materia di imposte sui redditi ed IVA. L'esclusione dell'applicazione di detta disciplina agli ETS costituirà un forte freno all'iscrizione al relativo registro delle associazioni sportive dilettantistiche. Appare opportuno, pertanto, prevedere che l'esclusione dell'applicazione della legge n. 398 del 1991 non operi per gli ETS che siano altresì iscritti nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI. Parimenti, appare congruo prevedere che, per dette associazioni sportive dilettantistiche, non operi l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 148 del D.P.R. n. 917 del 1986 (*Testo Unico delle Imposte sui Redditi*), che disciplina la cosiddetta "decommercializzazione" dei proventi percepiti per prestazioni specifiche nei confronti di soci ed associati, qualora lo statuto recepisca alcune clausole, tra le quali il divieto della temporaneità del rapporto associativo;

- sempre all'articolo 89, per ragioni di coordinamento normativo, occorre inserire, dopo il comma 24, il seguente: "24-bis. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, all'articolo 1, i commi 125, 126, e 127 sono abrogati.";

- all'articolo 98, appare opportuno sostituire le parole: "le associazioni riconosciute e non riconosciute" con le seguenti: "le associazioni riconosciute o non riconosciute", al fine di chiarire che la trasformazione, la fusione o la scissione opera solo tra associazione e fondazione, non tra associazione non riconosciuta e associazione riconosciuta.

Formula, infine, i seguenti rilievi:

- con riferimento all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017, occorre segnalare che la disposizione ivi prevista, in base alla quale, se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli *standard* tipizzati, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, iscrive l'ente nel registro stesso, non appare pienamente compatibile con i principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2 della legge n.106 del 2016, in particolare con riferimento all'indicazione di assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti (articolo 2, lettera c)). Se si considera che, negli altri casi, il termine a disposizione dell'ufficio è di sessanta giorni, appare evidente come la standardizzazione degli statuti, che è l'opposto della valorizzazione dell'autonomia, finisca con l'essere favorita ed incentivata, il che sembra non coerente con il nuovo impianto normativo;

- appare necessario apportare una modificazione al decreto legislativo n.116 del 2017, al fine di prevedere che le prestazioni oggetto delle convenzioni stipulate dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di soccorso e elisoccorso, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 74 del 2001 siano considerate attività non commerciali, nonché attività non rientranti nel campo di applicazione IVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972;

- occorre definire in modo chiaro e univoco il ruolo delle associazioni e la perimetrazione del loro campo di operatività;

- è necessario un maggiore sforzo, da parte dello Stato, circa la velocizzazione della liquidazione del contributo del 5x1000, con possibilità di certificarne l'ammontare in tempi rapidi, per poter avere accesso al credito a condizioni vantaggiose;

- occorre prevedere donazioni totalmente detraibili senza alcun limite, tanto per i privati, quanto per le imprese;
- appare congruo introdurre un regime contributivo e di tassazione maggiormente vantaggioso per il Terzo settore, visto l'onorevole scopo che esso persegue nel sociale, anche e soprattutto a supporto e vantaggio delle amministrazioni locali territoriali, prevedendo una decontribuzione, totale o parziale, degli oneri sociali per il personale impiegato, spesso appartenente a categorie svantaggiate;
- con riferimento al divieto di temporaneità del rapporto associativo, appare opportuno segnalare come detta previsione statutaria, coerente con il principio di democraticità della struttura che è immanente all'intero sistema del Terzo settore, meriterebbe di essere espressamente richiesta a tutti gli enti del Terzo settore a base associativa;
- per quanto attiene al Consiglio nazionale del Terzo settore, al di là dei compiti attribuiti, appare evidente che l'attribuzione ad esso della competenza a esprimere pareri non vincolanti, anche se obbligatori, rischia di mortificare la funzione di questo organismo, rivelando, tra l'altro, una idea estremamente riduttiva del contributo che le organizzazioni della società civile possono offrire alla definizione delle scelte pubbliche, nel rispetto del valore della partecipazione democratica;
- occorre accomunare lo *status* di "Banda Musicale" a quello delle Associazioni Sportive Dilettantistiche;
- appare necessario istituire, presso le Regioni e Province autonome, un registro che abbia il compito di riconoscere lo *status* di "Banda Musicale", analogamente a quanto già in essere per il CONI;
- appare necessario un coordinamento fra le diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte direttamente e indirettamente dal Terzo settore;
- occorre valutare la possibilità di rendere più flessibili le regole sul rapporto fra il numero di volontari e il numero di collaboratori e sui limiti alle retribuzioni e al reperimento delle risorse.